



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 87

Riunione del 28 Luglio 2010

82.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: FRASHERI Genci -Arbitro

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca Romana Pettinelli- Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. pervenuta il 24 giugno 2010, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

FRASHERI Genci, per avere, in violazione del generale principio di lealtà e probità, nella sua qualità di I° arbitro, falsamente dichiarato nel rapporto di gara 4652 INTERMEDIA IMMOBILIARE - VOLLEY BALL PLAYER del 20 aprile 2010 "(...) che la giocatrice n. 2 Zelletta Ida, Volley Ball Player, durante il terzo set, sul punteggio di 19-24 viene ammonita in quanto dopo il fischio di autorizzazione al servizio dell'altra squadra si alza in piedi cominciando ad applaudire...". Con l'aggravante prevista dagli artt. 48 II° comma e 49 I° comma lettera a) Reg. Giur.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 28 luglio 2010. L'Avv. Termini inviava memoria difensiva nonché certificazione medica attestante l'impossibilità a presenziare.

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur., preso atto delle difese dell'incolpato



OSSERVA

Con Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 aprile 2010, il Giudice Unico Regionale Puglia omologava la gara n. 4652 tenutasi il 10 aprile 2010 tra la Intermedia Immobiliare e la Volley Ball Players e terminata con la vittoria della prima per 3-0.

In particolare, nella Sezione 5 "Comportamento" del predetto referto, il primo arbitro Sig. FRASHERI Genci dichiarava che *"La giocatrice numero 2, Zelletta Ida, Volley Ball Players, durante il terzo set, sul punteggio di 19-24, viene ammonita in quanto dopo il fischio di autorizzazione al servizio dell'altra squadra si alza in piedi cominciando ad applaudire..."*.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ball Players sul presupposto dell'erronea decisione del G.U.R. Puglia, basata a sua volta sulla mancata e fedele ricostruzione delle fasi terminali della partita così come descritte dal FRASHERI Genci, proponeva appello (e non reclamo ex art. 67 Reg. Giur.) avverso il provvedimento del G.U.R.

Deduceva sostanzialmente di aver subito danni dalle dichiarazioni del FRASHERI Genci poiché quest'ultimo, a suo dire, avrebbe inflitto all'atleta Zelletta un'ammonizione, sul punteggio di 24 a 19 per la Intermedia Immobiliare, non dopo il fischio di autorizzazione al servizio, come risultante a referto, bensì prima. Tale circostanza avrebbe compromesso l'esito della gara poiché prima di tale ammonizione, ma nella stessa fase di gioco, sul punteggio di 23 a 19 per la Intermedia Immobiliare, la Volley Ball Players aveva già subito una penalizzazione con conseguente applicazione della Regola di Gioco n. 21 (Condotta scorretta e sue sanzioni - Casistica n. 4 *"Quali sono le conseguenze pratiche nel caso in cui nella stessa azione, ma in tempi diversi, due o più giocatori della stessa squadra vengono sanzionati con la penalizzazione? Nel caso prospettato la squadra subirà le conseguenze di una sola penalizzazione: l'acquisizione di un punto ed il diritto a servire per la squadra avversaria"*).

Chiedeva, quindi, alla Commissione d'Appello Federale l'acquisizione di un DVD della gara e concludeva per l'annullamento della decisione del G.U.R. Puglia con conseguente ripetizione dell'incontro.

La C.A.F. Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti, constatata l'assenza del reclamo ex artt. 66 e segg. Reg. Giur., con Comunicato Ufficiale n. 9 del 6 maggio 2010, dichiarava improcedibile il ricorso della Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ball Players e



trasmetteva copia dell'intero fascicolo alla Procura Federale per ogni ulteriore ed eventuale valutazione, ritenendone sussistenti i presupposti.

In effetti, dall'esame del DVD che riproduce il filmato relativo alla gara tra la Intermedia Immobiliare e la Volley Ball Players, emerge che l'atleta Zelletta è stata ammonita non dopo, bensì prima del fischio dell'arbitro.

Tuttavia, il filmato contenuto in tale DVD non costituisce né potrebbe costituire prova assoluta del fatto contestato in mancanza di prove ulteriori che possano confermarne l'animus.

Al contrario, emerge chiaramente anche dal tenore della memoria difensiva del Sig. FRASHERI Genci la buona fede dello stesso nella circostanza che ha poi determinato il deferimento della Procura Federale.

In effetti, il comportamento del Sig. FRASHERI, dettato anche e probabilmente dalla concitazione dei momenti finali della partita svoltasi, fino ad allora, correttamente, non integra il capo di incolpazione contestatogli stante l'evidente mancanza di qualsiasi prova in ordine al dolo con il quale il comportamento sarebbe stato posto in essere.

Al più lo stesso è riconducibile al mero errore tecnico che, comunque scusabile, non può comportare una sanzione disciplinare che sarebbe evidentemente ingiusta ed ingiustificata.

Ammettere il contrario significherebbe accedere al principio che ogni errore arbitrale potrebbe essere soggetto a sanzione, ovvero a valutazione, con conseguente compromissione della serenità nello svolgimento e nella buona conduzione delle gare.

Del resto l'errore del FRASHERI neanche ha inciso sull'esito della gara, di fatto già inevitabilmente compromesso per la Volley Ball Players.

Per ciò che concerne inoltre l'efficacia probatoria del DVD, disattendendo l'orientamento della Procura, non appare possibile escludere a priori le alterazioni del filmato de quo poichè, ad avviso di questa Commissione, tale parere può essere demandato solo a tecnici specializzati e non può limitarsi a quanto emerge dalla mera visione della riproduzione video.

Si osserva che la valutazione di simile mezzo probatorio deve essere condotta in linea con quanto previsto dall'art. 20 del Reg. Giur. che considera fonte primaria di prova il referto di gara e prevede la sola possibilità di tenere conto di ulteriori elementi, tra cui le eventuali



riproduzioni visive ma sempre che le stesse "siano confermate da gravi elementi, anche indiziari, che escludano la possibilità di una loro contraffazione od alterazione".

Nel caso di specie, invero, manca ogni conferma della veridicità del filmato contenuto nel DVD e, pertanto, lo stesso non può ritenersi idoneo a superare o quanto meno a confutare il valore probatorio del referto di gara.

Aggiungasi che tale filmato, in quanto amatoriale, non riveste neanche quel carattere di ufficialità che potrebbe, al più, escludere il suo completamento con ulteriori elementi probatori.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dispone il non luogo a sanzione perché il fatto non costituisce illecito disciplinare

Il Presidente

Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name.

Roma, 29 Luglio 2010